

**UNIONE MONTANA  
DEI COMUNI DEL MUGELLO**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 2018**

**NOTA INTEGRATIVA**

## **Premessa**

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNMEI/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

## **Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità**

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità.

Tra le spese potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

### ***Accantonamento al FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)***

L'allegato n. 2/4 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata “Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità” il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo"

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate le tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità. Nel dettaglio si ha quanto segue:

Tit 01 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

E' movimentata solo l'imposta di soggiorno che non necessita di accantonamenti in quanto sulla base dei nuovi principi contabili è accertata per cassa.

Tit 02 - Trasferimenti correnti

Sono tutti sostanzialmente relativi a trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche e dunque non richiedono alcun accantonamento

Tit 03 - Entrate extra tributarie

- tipologia 100

La voce più rilevante è rappresentata dai proventi ordinari del patrimonio agricolo forestale regionale (185.000,00 su 2016 e 2017). Poiché tale posta in passato veniva gestita per cassa apponendo specifico vincolo alla relativa uscita (ovvero era permesso l'impegno della spesa solo a fronte di entrate accertate ed integralmente incassate nell'esercizio), non si dispone di dati contabili su cui calcolare il FCDE. A tal fine il responsabile della entrata/spesa ha effettuato idonea ricostruzione attestando la non necessità di un accantonamento. Tuttavia almeno sull'annualità 2016 per maggior prudenza è stata accantonata la somma di € 18.000,00.

Altra posta rilevante è rappresentata dai fitti attivi (47.000,00 su tutte le annualità) che non necessitano di accantonamenti in quanto relativi ad un contratto d'affitto con la ASL che, seppur disdettato, risulta al momento ancora vigente.

Ultima posta di un qualche rilievo è data dai diritti su pratiche SUAP (20.000,00 quota costante) nonché sui diritti istruttori dell'ufficio ambiente (18.187,50 su 2016 e 24.492,00 sulle rimanenti annualità). In relazione ai primi è ormai consolidato l'incasso annuale che si è dimostrato costante e dunque non richiedente alcun accantonamento. In relazione ai secondi va precisato che trattasi di nuova attività assegnata dai Comuni all'Unione di cui non si dispone di dati storici. In ogni caso, sia per i diritti su pratiche SUAP che per i diritti istruttori dell'ufficio ambiente vige accordo in base al quale il mancato incasso comporta comunque da parte dei Comuni la copertura del costo per lo svolgimento della funzione.

- Tipologia 200

La voce di maggior impatto è rappresentata dalle sanzioni amministrative per violazione norme del codice della strada (809.000,00 su tutte le annualità). A tal proposito va precisato che la funzione associata della polizia locale è stata conferita all'Unione solo a partire dall'01/01/2014 da parte di sei Comuni facenti parte dell'Unione (cui si è aggiunto un altro Comune a decorrere dall'01/01/2015).

Anche in questo caso quasi tutti Comuni erano soliti accertare le sanzioni per cassa. Tuttavia le tre posizioni organizzative (comandanti PM) hanno effettuato idonea ricostruzione attestando la congruità del relativo FCDE quantificato in: € 411800,00 (2016), € 455.000,00 (2017) ed € 455.000,00 (2018).

Altra voce da considerare è data dalle sanzioni del vincolo idrogeologico (60.000,00 su tutte le annualità). Anche per tale posta in passato si procedeva ad effettuare accertamenti per cassa apponendo specifico vincolo alla relativa uscita (ovvero era permesso l'impegno della spesa solo a fronte di entrate accertate ed integralmente incassate nell'esercizio). A tal fine il responsabile della entrata/spesa ha effettuato idonea ricostruzione attestando la congruità del relativo FCDE quantificato in € 20.000,00 per ciascuno dei tre anni considerati.

Tit 04 – Entrate in conto capitale

Sono tutti contributi agli investimenti o altri trasferimenti da parte di amministrazioni pubbliche e dunque non richiedono alcun accantonamento

Tit 05 – Entrate da riduzione di attività finanziarie

Titolo non movimentato.

### ***Altri accantonamenti /fondi iscritti a bilancio***

#### **1. Fondo rischi**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato costituito in bilancio per il 2016 in complessivi euro 10.000,00 sulla base delle comunicazioni ricevute dai responsabili dei singoli contenziosi sulle probabili evoluzioni delle cause in corso (tutte relative al settore agricoltura e demanio).

Oltre al fondo rischi sopra descritto in bilancio sul 2016 è stato costituito altresì uno specifico "fondo cause di lavoro" per euro 21.770,00 in relazione all'unica causa di lavoro in cui l'Unione risulta coinvolta che potrà essere superata senza alcun onere a carico dell'Ente qualora si dia corso ad una stabilizzazione che peraltro risulta già programmata nella delibera sul fabbisogno triennale del personale.

#### **2. Fondo a copertura perdite Società Partecipate**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Il fondo stanziato sul bilancio 2016 ammonta ad euro 22.940,00 che va a sommarsi alle altre ingenti risorse accantonate l'anno passato in sede di rendiconto/riaccertamento straordinario (euro 217.500,00). In particolare trattasi di accantonamenti per sterilizzare gli effetti negativi relativi alle perdite di due soc. partecipate (Pianvallico SpA e FidiToscana spa) in attesa che si chiarisca la situazione prospettica e vengano prese le decisioni più opportune. In piccola parte le somme accantonate sono relative ai possibili riflessi negativi legati alla liquidazione volontaria dell'unico consorzio (Consorzio In Mugello) di cui l'Ente faceva parte fino al 2015.

### 3. Fondo di riserva

Ai sensi dell'art. 166 primi tre commi del TU 267/00 il bilancio accoglie nella missione "fondi e accantonamenti" un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2% del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio. Il fondo è utilizzato per esigenze straordinarie ovvero qualora le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. La metà della quota minima è riservata a spese non prevedibili la cui mancata attuazione comporti danni certi all'Ente.

Il fondo è stato così valorizzato:

anno 2016: € 71.162,31 pari al 0,82%

anno 2017: € 40.000,00 pari al 0,46%

anno 2018: € 35.000,00 pari al 0,47%

### Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV in uscita non è stato quantificato né in parte corrente né in parte capitale in quanto sarà oggetto di determinazione in sede di riaccertamento ordinario.

Per quanto riguarda l'entrata invece, è stato registrato l'importo relativo alle poste che sono confluite nella competenza 2016 così come previsto in sede di riaccertamento straordinario.

**Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.**

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- d) derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

1. l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
2. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2016-2018 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2015; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2015 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2016-2018 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione presunto.

Al risultato del tutto provvisorio al momento sono stati applicati i vincoli derivanti dalla precedente gestione che tuttavia necessitano di essere rivisti sulla base di una indicazione più circostanziata da parte degli uffici.

**Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

**Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

L'Ente non ha rilasciato alcuna garanzia.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

### **Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

L'elenco in questione è disponibile sul sito dell'Ente all'indirizzo internet:

<http://www.uc-mugello.fi.it/societa-partecipate>

I bilanci delle società partecipate, ad eccezione della Bilancino srl in liquidazione, sono disponibili ai seguenti indirizzi internet:

Fiditoscana spa: [www.fiditoscana.it](http://www.fiditoscana.it)

Start srl: [www.gal-start.it](http://www.gal-start.it)

Pianvalllico spa: [www.pianvalllico.it](http://www.pianvalllico.it)

Linea Comune spa: [www.lineacomune.it](http://www.lineacomune.it)

Agenzia Fiorentina per l'energia srl: [www.firenzenergia.it](http://www.firenzenergia.it)

### **Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Viene allegato al bilancio il prospetto relativo all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali anche se lo stesso evidenzia tutti i valori pari a zero.

Al bilancio è allegato altresì il prospetto relativo alle funzioni delegate dalle regioni.

A tal proposito va ribadito che, riconfermando l'impostazione seguita dalla Comunità Montana Mugello, cui l'Unione è succeduta in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi ed in tutte le funzioni svolte, i trasferimenti provenienti dalla Regione Toscana per l'esercizio di funzioni delegate (in particolare per la gestione del patrimonio agricolo forestale, cui l'Ente è delegato in forza della L.R. 39/00), sono stati inseriti nella parte corrente sia in entrata (Titolo II) che in uscita (Titolo I missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" programma 05 "aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione"). Questo in omaggio alla considerazione che, essendo il patrimonio agricolo forestale patrimonio immobiliare di proprietà della Regione, è quest'ultima che correttamente deve inserire le relative spese (trasferimenti all'ente delegato) nella parte in conto capitale del proprio bilancio, trovando la spesa d'investimento così effettuata contropartita nel miglioramento o arricchimento conseguito dal proprio patrimonio. Viceversa, per l'ente delegato Unione dei Comuni, la spesa concretamente sostenuta non può iscriversi ad investimento in quanto ciò che risulta arricchito e migliorato non è il proprio patrimonio bensì quello di un terzo.

Stesso discorso peraltro vale (anche se non relativo a funzioni delegate) per gli interventi di manutenzione ordinaria legati all'attività di bonifica, che vengono svolti in forza di specifica convenzione per conto del Consorzio N.3 "Medio Valdarno".

Borgo S.Lorenzo, 29/03/2016

Il responsabile del servizio finanziario  
F.to Carmela Ascantini